



COMUNE DI CECIMA  
140  
30/07 14/08/2011  
\* *Allep*

## COMUNE DI CECIMA Provincia di Pavia

### ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA ORDINANZA N. 02 DEL 30.07.2011

#### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 2,3,4,5,6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495, nonché le successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 17/05/2009 con la quale la Giunta comunale ha demandato al Sindaco l'adozione, ai sensi della normativa citata in premessa e con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 207, di un ordinanza istitutiva di divieto di fermata e sosta nella piazza centrale nel Centro Storico di Cecima;

**CONSIDERATA** la necessità di vietare la sosta dei veicoli nella Piazza comunale del centro storico del capoluogo, al fine di migliorare la sicurezza degli utenti cosiddetti "deboli" della strada (bambini, anziani ecc.);

**RITENUTO** necessario, per valorizzare il centro storico e avviare azioni atte a rendere più vivibili gli spazi urbani del centro ivi compresi gli edifici di rilevanza storica sia pubblici che privati;

**VALUTATA** l'esigenza della tutela di particolari categorie e quindi di permettere la sosta ai veicoli delle forze armate, della Polizia di stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale ed altri servizi di pubblico interesse e di soccorso e dei veicoli che effettuano il carico e scarico delle merci senza una delimitazione dello spazio ed a condizione che detta operazione non arrechi intralcio alla circolazione stradale in atto sulla piazza;

**VISTI** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

1. **La istituzione del divieto di sosta**, nella Piazza centrale del centro storico del capoluogo con la sola eccezione di veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso e di emergenza e per il carico/scarico merci;
2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'ufficio tecnico comunale o da ditta incaricata;

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante trasmissione ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Godiasco ;
- Prefettura di Pavia ;
- Ufficio tecnico ;
- Albo pretorio on-line;

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

7


A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Cecima, 29 luglio 2011



IL SINDACO  
Carla Carosio